

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 916

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DADONE, D'UVA, GALLO, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA,
CASA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI,
TESTAMENTO, TORTO, TUZI, VILLANI**

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione nella scuola primaria e secondaria

Presentata il 12 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo studio dell'insegnamento dell'educazione civica, tra il 1950 e i giorni nostri, è stato introdotto e dismesso, valorizzato e mortificato molte volte. Si tratta di un insegnamento che è sempre stato considerato sacrificabile, pur restando argomento di progetti di legge parlamentari e di lodevoli iniziative scolastiche.

Consapevoli che le nostre istituzioni scolastiche sono senza dubbio capaci di dare piena e dignitosa forma didattica allo studio della Costituzione e all'educazione civica, nonostante essa sia stata troppo a lungo relegata quale materia non disciplinare, c'è tuttavia da ritenere che — come dimostrano i diversi progetti di legge presentati negli ultimi anni da colleghi di diversa estrazione politica, che attestano co-

munque sensibilità e lungimiranza democratica — sia divenuto ormai improcrastinabile ridare spazio e dignità a quella disciplina da tutti definita « educazione civica ».

« La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione » sostenne Piero Calamandrei nel celebre discorso tenuto al III congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) l'11 febbraio 1950. E come tale riteneva che essa dovesse continuare ad assolvere al meglio l'oneroso compito di formare i cittadini del nostro presente e del nostro domani. Ciò potrà realizzarsi anche grazie all'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione che, in qua-

lità di disciplina autonoma e in armonia con il piano dell'offerta formativa e con l'intero apparato didattico dei consigli di classe, è un volano capace di promuovere la cittadinanza responsabile come valore per i nostri giovani, nonché la conoscenza della Costituzione italiana. Lo studio della nostra Carta fondamentale, infatti, non può e non deve essere considerato come una mera appendice degli insegnamenti storici, perché altrimenti si rischia di smarrire la cifra reale della Costituzione e, in particolare, la sua perdurante attualità. Da questo punto di vista deve essere valorizzata la capacità del testo costituzionale di essere, al contempo, un « atto », frutto di un percorso politico che trova il suo fondamento nella lotta della Resistenza, ma anche un « processo », per la sua capacità di guardare ben oltre la contingenza dell'oggi. L'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione non si può esaurire, pertanto, in un'asettica ricostruzione di eventi storici, ma deve puntare a dare allo studente il senso della sua attualità, evidenziandone l'applicabilità a contesti scientifici, tecnologici, sociali, politici, economici e culturali radicalmente diversi da quelli del 1946-1947. Emblematiche sono in tal senso talune sensibilità emerse negli ultimi decenni in seno all'opinione pubblica: prime fra tutte, quella per le questioni ambientali e quelle concernenti i cosiddetti « diritti di quarta o di quinta generazione », come ad esempio il diritto all'accesso a *Internet*. Non vi è dubbio che oggi il diritto alla conoscenza o al sapere (e quindi, di riflesso, l'educazione alla cittadinanza responsabile) passa dalla possibilità di accedere alle informazioni disponibili sulla Rete, finendo quindi con l'esaltare le enormi potenzialità di quest'ultima ma anche gli innumerevoli rischi che possono derivare da un uso abnorme.

Anche se è stata definita secondo diverse modalità, e numerosi sono i nomi che alla disciplina « educazione civica » sono stati dati (si pensi, per citarne alcuni, a « educazione alla convivenza democratica », « educazione alla convivenza civile » o, da ultimo, « Cittadinanza e costituzione »), unico e univoco è il significato dei diversi signi-

ficanti. La dicitura prescelta in questa sede intende fondere l'imprescindibile conoscenza della Costituzione con la necessità di formare studenti/cittadini forti della conoscenza dei loro diritti ma al tempo stesso responsabili, in quanto consapevoli dei loro doveri: un'educazione alla cittadinanza responsabile dovrà educare, proprio grazie allo studio della nostra Costituzione, ai fondamenti morali della vita condivisa, nel riconoscimento e nel rispetto della diversità e dei diritti di ciascuno, all'impegno nel corrispondere comportamenti responsabili in ciascun luogo di condivisione democratica, compresi gli ambienti digitali. Giovi sottolineare, infine, che una cittadinanza responsabile non può non essere considerata, oggi, una cittadinanza universale nel rispetto del territorio e dell'ambiente che ci circonda, in conformità a quegli atteggiamenti virtuosi che li tutelano.

Nello specifico, la presente proposta di legge:

all'articolo 1 introduce, nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva responsabile e alla Costituzione;

all'articolo 2 stabilisce che, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, con uno o più regolamenti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge si provvede alla definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva responsabile, che include l'educazione alla cittadinanza anche digitale, alla Costituzione e alla sensibilità ambientale, declinandone i criteri (monte ore mensile, individuazione del personale docente, da formare adeguatamente, nonché definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio);

all'articolo 3 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è stabilita la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente della scuola primaria

e del personale docente individuato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva responsabile e alla Costituzione;

all'articolo 4 reca la copertura finanziaria;

all'articolo 5 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione)

1. In conformità alle finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, è introdotto, nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione.

2. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché ai fini della presente legge, l'insegnamento di cui al comma 1 deve intendersi come processo formativo volto a:

a) favorire una consapevole partecipazione dei giovani alla vita civile e democratica;

b) promuovere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e dell'ambiente, e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c) promuovere la consapevolezza dei valori fondanti e dei principi ispiratori della Costituzione.

Art. 2.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione)

1. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, con uno o più regolamenti da

emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) definizione del monte ore mensile non inferiore a 4 ore, indipendente e autonomo nell'ambito dell'insegnamento delle discipline obbligatorie d'indirizzo, con votazione espressa al termine di ogni quadrimestre;

b) individuazione del personale docente, adeguatamente formato, per la scuola primaria e del personale afferente alle classi di concorso relative all'area giuridica, letteraria, storica e filosofica per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ritenendo quale risorsa primaria l'organico di potenziamento già presente nelle istituzioni scolastiche;

c) definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio sulla base dei seguenti principi:

1) scuola primaria: principi fondamentali della cultura civica, dell'educazione alla legalità e dei valori della democrazia, della partecipazione e dell'ambiente;

2) scuola secondaria di primo grado: introduzione ai principi fondamentali della Costituzione e dell'educazione alla cittadinanza digitale, nonché ai comportamenti virtuosi nei confronti dei beni culturali, paesaggistici e naturali, con la possibilità di adottare protocolli educativi in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado nell'ambito delle attività volte a favorire l'orientamento degli studenti;

3) scuola secondaria di secondo grado-biennio: educazione al rispetto dei beni culturali, paesaggistici e naturali attraverso l'acquisizione di comportamenti virtuosi, in

continuità con la scuola secondaria di primo grado; educazione al rispetto delle diverse culture e dei sistemi di tutela dei diritti umani, protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, educazione ai principi di pari opportunità e di divieto di discriminazioni;

4) scuola secondaria di secondo grado-triennio: analisi approfondita della Costituzione, introduzione di base al diritto costituzionale, introduzione al funzionamento dell'Unione europea e al processo di integrazione; educazione al rispetto dei beni culturali, paesaggistici e naturali.

2. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei principi e con le procedure di cui al medesimo comma 1, entro centottanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare, sulla base dei regolamenti di cui al comma 1, il piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito giuridico, letterario, storico e filosofico al fine di includere l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva responsabile e alla Costituzione.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono, altresì, a programmare eventuali attività di studio e di approfondimento, nonché viaggi e soggiorni d'istruzione, anche al fine di aumentare la conoscenza delle istituzioni italiane ed europee, della loro storia e del loro funzionamento.

Art. 3.

(Formazione del personale docente)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente della scuola primaria e del personale docente individuato nella scuola secondaria

di primo e di secondo grado per l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione.

2. Al fine di inserire la didattica dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, con il decreto di cui al comma 1 i regolamenti di ateneo recanti gli ordinamenti didattici sono adeguati a quanto disposto dalla presente legge.

3. Al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attività di formazione del personale docente di cui all'articolo 3 della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5.

(Norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.



18PDL0034150